

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA GRATUITA

INFORMAZIONI SU ARTIGIANCREDITO TOSCANO

Artigiancredito Toscano – Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa (in breve ACT)
Sede legale in **Firenze – Via della Romagna Toscana, 6**
Telefono **055.737841** – Fax **055.7378400**
E-mail: act@artigiancreditoscانو.it
sito internet: www.artigiancreditoscانو.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02056250489
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02056250489 - R.E.A.: 373664
Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub)

Compilare nel caso di offerta fuori sede

nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente: _____
qualifica (*da barrare*):

- agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. _____
- società di mediazione creditizia iscritta nell'elenco al n. _____
- associazione di categoria/società di servizio convenzionata ACT per la raccolta delle domande di garanzia _____
- dipendente di ACT _____
- confidi socio ACT _____
- _____

CHE COS'È LA GARANZIA GRATUITA

ACT svolge attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi, meglio definita nella "Legenda" a favore di Banche o di altri Intermediari Finanziari convenzionati, su richiesta e nell'interesse del Cliente.

La Garanzia Gratuita ha carattere accessorio e favorisce la concessione del finanziamento al Cliente da parte di Banche convenzionate. L'elenco delle Banche convenzionate per la garanzia gratuita è disponibile sul sito www.artigiancreditoscانو.it oppure in forma cartacea presso le Filiali su richiesta del Cliente.

La Garanzia Gratuita è una garanzia a prima richiesta **diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile** ed è regolata dalle norme previste dalla Convenzione in essere tra ACT e la Banca.

Per la Garanzia Gratuita il cliente paga ad ACT un importo pari a zero euro per *Diritti di istruttoria e spese di segreteria* e per *Commissioni di Garanzia*, come meglio descritto nella sezione "Principali Condizioni Economiche".

I corrispettivi della garanzia sono riconosciuti ad ACT direttamente dalla Banca; pertanto, sono da intendersi compresi nel tasso d'interesse pagato dal Cliente sul finanziamento garantito.

La Garanzia Gratuita:

- ✓ ha carattere "autonomo" rispetto al finanziamento concesso dalla Banca;
- ✓ non vincola o impegna la Banca alla concessione del finanziamento;
- ✓ è concessa sulle seguenti tipologie di finanziamento:
 - **PRESTITO D'USO IN ORO** di:
 - Importo: minimo 30.000,00 euro e massimo 432.000,00 euro. L'importo massimo è da intendersi comprensivo del costo della materia prima e del margine di oscillazione (c.d. *margin call*) pari al 20% del costo della materia prima stessa;
 - Durata: 18 mesi meno 1 giorno.
 - Garanzia ACT: pari al 60% dell'importo della linea di credito concessa dalla Banca.
 - Il rilascio della Garanzia Gratuita su Prestito d'uso in Oro è condizionato all'acquisizione della controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI.

➤ **MUTUI CHIROGRAFARI:**

Finalità: investimenti in beni materiali, immateriali e finanziari strumentali, investimenti nel capitale circolante (spese correnti) e scorte.

Durata: Minimo 36 mesi – Massimo 84 mesi

Garanzia ACT: da un minimo del 50% ad un massimo dell'80% dell'importo della linea di credito concessa dalla Banca.

Il rilascio della Garanzia Gratuita su Mutui Chirografari è condizionato all'acquisizione della controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI o del Fondo Europeo per gli Investimenti.

La Garanzia Gratuita è a prima richiesta e, quindi, con il suo rilascio ACT si impegna a pagare una parte del debito del Cliente in caso di suo mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca, prima che quest'ultima escuta direttamente il Cliente o suoi eventuali garanti.

A seguito del pagamento ACT acquisisce il diritto di rivalersi sul Cliente per le somme pagate e, di conseguenza, quest'ultimo e i suoi eventuali garanti saranno tenuti a rimborsare quanto pagato da ACT.

SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA

I soggetti ammissibili alla garanzia di ACT sono i soggetti che svolgono attività economiche e che hanno sede in Italia (ad esempio, professionisti, micro, piccole e medie imprese come definiti secondo la normativa sui Confidi e dallo Statuto).

Per ottenere la garanzia tali soggetti **devono essere soci di ACT o soci di un Confido socio di ACT.**

Sul sito di ACT è disponibile il "*Documento informativo rapporto sociale*" in merito all'ammissione a socio, al versamento della quota sociale e al recesso da socio.

CONTROGARANZIE

Il Cliente dovrà fornire ad ACT tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla controgaranzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte delle Autorità preposte ai controlli e dei relativi organismi competenti.

RISCHI

Il rischio che grava sul Cliente è quello di rimborsare quanto pagato da ACT in esecuzione del contratto di garanzia, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora, nonostante eventuali opposizioni e/o eccezioni nei confronti della Banca o dell'Intermediario Finanziario convenzionato in ordine alla validità e all'efficacia del finanziamento garantito.

Il Cliente è sottoposto al rischio di pagare sempre i "diritti di istruttoria e le spese di segreteria una tantum" conseguenti alla concessione della garanzia anche in caso di: a) ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta; b) rinuncia del Cliente; c) mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito; d) estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

Qualora la garanzia sia assistita da fondi pubblici di agevolazione come, a titolo indicativo e non esaustivo, il citato Fondo di Garanzia per le PMI, il rischio che grava sul Cliente è quello di essere sottoposto alla revoca dell'aiuto pubblico e di dover rimborsare il valore dell'"equivalente sovvenzione" (lordo o netto), vale a dire il valore economico effettivo dell'aiuto, all'Amministrazione competente. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

1. PRIME COMPETENZE

Diritti di istruttoria e spese di segreteria	0,00 euro
Contributo di mutualità ⁽¹⁾	0,20% dell'importo della linea di credito garantita

Le "**Prime competenze**" sono "**una tantum**"² e, se già pagate, non sono rimborsate da ACT anche in caso di:

- ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta;
- rinuncia da parte del Cliente alla Garanzia già deliberata da ACT;
- mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario;
- estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

¹ Il contributo di mutualità è dovuto solo dal Cliente non socio di ACT.

² Da pagare entro **10 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla garanzia da parte di ACT.

2. SECONDE COMPETENZE: COMMISSIONI DI GARANZIA

Le commissioni di garanzia di garanzia sono calcolate applicando le aliquote riportate in tabella.

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI	Garanzia fino al 60% assistita da controgaranzia da FEI COSME/ Fondo di Garanzia PMI		Garanzia all'80% assistita da controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI	
	Aliquota annua	Aliquota Massima	Aliquota annua	Aliquota Massima
PRESTITO D'USO IN ORO	0,00%	0,00%	--	--
MUTUI CHIROGRAFARI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

- COMMISSIONE PER PROROGA DELLA GARANZIA

Commissione applicata in caso di proroga della garanzia a seguito di proroga e/o rinegoziazione del finanziamento garantito. La commissione è calcolata applicando all'importo del debito residuo del finanziamento la seguente aliquota moltiplicata per il numero di anni della proroga della garanzia ACT (la frazione di anno è considerata anno intero).

	ALIQUOTA ANNUA	PERIODICITÀ DI PAGAMENTO
Commissione per proroga della garanzia e/o rinegoziazione del finanziamento garantito	1,65%	una tantum ³

- SPESE DI GESTIONE DEL RAPPORTO

	VALORE MASSIMO	PERIODICITÀ DI PAGAMENTO
Spese per proroga della garanzia e/o rinegoziazione e/o accollo del finanziamento garantito	€ 200,00	una tantum ⁴
Spese per incasso competenze	0	al momento dell'addebito
Spese per insoluto	0	al momento dell'insoluto

- SPESE ACCESSORIE

	VALORE MASSIMO	MODALITÀ DI PAGAMENTO
Recupero costo di produzione e invio di informazioni e comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza: - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico Al fine dell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione periodica previsti dalla normativa in tema di trasparenza bancaria, per i contratti di durata, resta convenuto che in costanza di condizioni economiche il documento di sintesi non sarà inviato.	€ 1,50 GRATUITO	Contestualmente all'invio della comunicazione
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 D.Lgs. 385/93)	GRATUITE	
Costi di produzione ed invio copia documentazione contrattuale relativa ad operazioni effettuate e/o altra documentazione relativa alle operazioni stesse. - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico	€/h 16,76 ⁽⁵⁾ + € 1,50 GRATUITO	Contestualmente alla presentazione della richiesta

³ Da pagare entro **10 giorni** dalla data di presentazione ad ACT della richiesta di conferma di validità della garanzia.

⁴ Da pagare entro **10 giorni** dalla data di presentazione ad ACT della richiesta di conferma di validità della garanzia.

⁵ Per €/h s'intende il costo orario applicato per le attività svolte da ACT per la produzione e l'invio della documentazione.

RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo al **Servizio Reclami** di ACT per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile del Servizio Reclami di Artigiancredito Toscano S.c., via della Romagna Toscana 6, 50142 Firenze) o per via telematica (servizioreclami@artigiancreditoscano.it). ACT deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**⁶. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad ACT; ACT mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF;
- **Collegio Arbitrale**, come previsto dall'art. 42 dello Statuto di ACT. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può chiedere ad ACT.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Accollo: contratto tra il debitore e un terzo in virtù del quale quest'ultimo assume un debito del primo verso il creditore.

Cliente: il soggetto che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi.

Controgaranzia: l'impegno, assunto dal controgarante nei confronti di un terzo per far emettere da quest'ultimo una garanzia, ad effettuare un pagamento a seguito della presentazione di una richiesta conforme a valere sulla controgaranzia emessa a favore del predetto terzo.

Garanzia collettiva fidi: garanzia così come definita dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Istruttoria: pratiche e formalità necessarie alla concessione della garanzia.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

PMI (micro, piccola e media impresa) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Rinegoziazione: Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.

Una tantum: una volta soltanto.

⁶ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.